

Requisiti per l'agricoltura biologica 2024

La presente pubblicazione offre una panoramica dei principali requisiti dell'Ordinanza bio della Confederazione e dei requisiti aggiuntivi di Bio Suisse e Demeter. La versione ridotta non è esaustiva. Per i requisiti dettagliati vanno consultati i documenti originali. In caso di dubbio prevalgono i requisiti previsti dai documenti originali.

Le normative complete relative all'agricoltura biologica sono disponibili sul sito normativebio.bioattualita.ch

Ordinanza bio



Esigenze minime Obio

Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica
DEFR-O = ordinanza del DEFR*

Esigenze supplementari

BS = Direttive Bio Suisse
De = Direttive Demeter

Disposizioni generali

	Esigenze minime Obio	Esigenze supplementari
Campo d'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Vincolante per prodotti vegetali e animali contrassegnati come biologici, ecologici o simile (salvo acquacoltura) nonché derrate alimentari e foraggi, mangimi per animali domestici e oli essenziali. 	<ul style="list-style-type: none"> Vincolante per tutte le produzioni con i marchi: BS = Bio Suisse Gemma De = Demeter
Principi di base	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dei processi e dei cicli naturali; coltivazione legata al suolo. 	<ul style="list-style-type: none"> De preparazioni bio-dinamiche, osservazione delle costellazioni.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> Vietate le sostanze chimiche di sintesi (concimi, pesticidi, additivi, ecc.). Vietate le colture idroponiche. Vietati gli organismi geneticamente modificati o loro prodotti derivati. Vietati i regolatori della crescita, gli erbicidi e i defolianti. Vietati i raggi ionizzanti e i prodotti irradiati. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Vietati gli ibridi nella coltivazione di cereali. De Vietato l'impiego delle nanotecnologie. De Vietate le piante e le sementi derivanti da fusione protoplastica e citoplastica.
Globalità aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Conversione completa dell'azienda. Eccezione: le colture perenni possono essere gestite non biologicamente, secondo le PER, oppure biologicamente ma il resto dell'azienda gestito secondo le PER. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Nessuna eccezione alla conversione integrale dell'azienda. BS Gli edifici destinati alla produzione vegetale e all'allevamento devono essere indipendenti (termine di transizione per edifici esistenti 2037). BS Per tutte le divisioni aziendali vige l'obbligo di autorizzazione.

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFRO = ordinanza del DEFRA*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
Controllo e certificazione	<ul style="list-style-type: none"> Almeno un controllo all'anno, seguito dalla certificazione. 	–
Conversione	<ul style="list-style-type: none"> 2 anni; inizio della conversione ogni anno il 1° gennaio. Conversione a tappe nelle aziende con colture speciali: al massimo 5 anni, rispettando alcune condizioni particolari. Conversione a tappe in allevamento: al massimo 3 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Formazione obbligatoria di 5 giorni al momento della conversione. BS Conversione a tappe possibile per la viticoltura, l'arboricoltura, le piante ornamentali e i non ruminanti (eccezione: cavalli). BS Conversione da Obio a Bio Suisse: 1 anno (vale sia per aziende che per singole parcelle). BS Le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali sono possibili solo tra aziende Gemma (parte II, art. 1.2.10.3). De Durata della conversione 3 anni, da Bio Suisse a Demeter 1 anno. De Corso di introduzione di 4 giorni per chi non ha una formazione in agricolt. biodinamica. De Corso obbligatorio di 2 giorni in agricoltura biodinamica o in fondamenti umanistici (Dir. 4.3). De La coltivazione bio, Demeter in conversione e Demeter è permessa per le stesse varietà di piante foraggere e colture permanenti.
Protezione dell'ambiente, delle acque e degli animali	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere rispettata integralmente. 	–
Bilancio di concimazione	<ul style="list-style-type: none"> Bilancio di concimazione equilibrato secondo il metodo Suisse-Bilanz (SB). 	<ul style="list-style-type: none"> BS SB non è necessario se non sono apportati concimi e se è rispettato il carico massimo in UBG/ha di: 2 zona campicola e intermedia, 1.6 ZColl, 1.4 ZM1, 1.1 ZM2, 0.9 ZM3, 0.8 ZM4. BS Un test rapido non è riconosciuto come prova di un bilancio delle sostanze nutritive equilibrato. BS Cfr. Dir. II, art. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive».
Catena del valore	–	<ul style="list-style-type: none"> De Tutti i livelli della catena del valore perseguono l'obiettivo di mantenere nel ciclo chiuso Demeter tutti gli animali e prodotti (Dir. 3.5).
Produzione vegetale		
Protezione del suolo e rotazione delle colture	<ul style="list-style-type: none"> La rotazione delle colture ha lo scopo di prevenire l'attacco di parassiti e malattie ed evitare l'erosione e la compattazione del suolo, nonché il dilavamento di sostanze nutritive. 	<ul style="list-style-type: none"> BS almeno il 20 % della sup. di avvicendamento inerbita tutto l'anno o condizioni particolari. Almeno il 50 % della sup. coltiva aperta inerbito in inverno. Un anno di pausa tra due colture principali della stessa specie. BS Dir. II, art. 2.1 «Fertilità del suolo». De Le colture di sovescio devono rimanere sul posto almeno sei settimane, coprire l'intera superficie del suolo e essere completamente incorporate nel suolo.
Promozione della biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> 7 % della SAU, colture speciali 3.5 % della SAU 	<ul style="list-style-type: none"> BS 7 % della SAU BS Ogni azienda Gemma deve comprovare di aver adempiuto 12 misure per la promozione della biodiversità. De 10 % della SAU (escluse le superfici viticole)

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
Fertilità e attività biologica del suolo	<ul style="list-style-type: none"> Mantenere e migliorare la fertilità e l'attività biologica del suolo. Lavorare il terreno con riguardo. Favorire la biodiversità. Adattare la concimazione alla produzione di foraggio. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Vietato arricchire il suolo con torba. De Considerare le costellazioni per la semina e per le cure del terreno. De Nelle aziende senza compostaggio va sparso un preparato da fatta (Dir. 4.8.2).
Protezione fitosanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione di parassiti, malattie e infestanti con <ul style="list-style-type: none"> sceita appropriata delle varietà e delle specie rotazioni adatte procedimenti fisici favorire e proteggere gli ausiliari Utilizzare solo i prodotti autorizzati nell'allegato I del DEFR-O* Applicazione di rame limitata a 4 kg/ha, per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Prodotti autorizzati secondo l'elenco dei fattori di produzione del FiBL. BS L'impiego di bioerbicidi come aceto, sale e acidi grassi è vietato (Dir. II, art. 2.6.3.1). BS Applicazione di rame limitata secondo le colture a 1,5-4 kg/ha e per anno. BS Vanno osservate le norme relative alle aree di riempimento e di lavaggio per le irroratrici (Dir. II, art. 2.6.3.2). BS I lavori per terzi con sostanze ausiliarie non permesse nel bio sono vietati. De Misure e sostanze attive autorizzate secondo l'allegato 4 delle norme; prodotti autorizzati secondo l'elenco dei fattori di produzione del FiBL (tenendo conto delle restrizioni indicate). De Divieto di utilizzo del rame nella coltivazione di ortaggi, bacche e piante ornamentali (patate incluse) De L'uso di Spinosad è vietato.
Concimazione	<ul style="list-style-type: none"> Concimi azotati minerali vietati. Concimi organici possibilmente aziendali. Fanghi di depurazione vietati. L'apporto in elementi nutritivi deve corrispondere al massimo a 2.5 UBG/ha nelle zone migliori. Torba solo per la produzione di piantine e nelle aiuole per piante acidofile. Concimi autorizzati secondo l'allegato 2 del DEFR-O*. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Almeno il 50 % dei concimi aziendali devono essere impiegati in azienda. BS Esportazione di concimi aziendali solo verso altre aziende bio. BS Importazione di concimi aziendali da aziende almeno PER. BS Al massimo il 50 % dei concimi importati può provenire da aziende non bio (con l'autorizzazione della CMP 80 %). Prova che entro le distanze di trasporto non sono disponibili concimi bio. BS Distanza massima di trasporto in linea d'aria: 40 km letame, 20 km liquame, 80 km pollina. BS Concimi commerciali, aziendali e riciclati cfr. l'elenco dei fattori di produzione del FiBL. Nessun concime a base di oligoelementi con rame. BS Dir. II, art. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive». De Secondo la Dir. 4.7.4.2 e l'All. 3; prodotti autorizzati secondo l'elenco dei fattori di produzione del FiBL (tenendo conto delle restrizioni menzionate). De Impiego di preparati biodinamici per tutti i concimi aziendali. De Almeno una volta all'anno impiego di cornoletame e cornosilice su ogni coltura, prati e pascoli compresi. De L'apporto di concimi è limitato al 60 per cento del fabbisogno di azoto.

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		<ul style="list-style-type: none"> • De Al massimo la metà del fabbisogno totale di azoto delle colture può essere coperto con digestato (Dir. 4.7.6.2). • De L'acquisto di digestato liquido e di liquame fermentato è limitato al 30 % del fabbisogno (Dir. 4.7.4.2). • De I concimi possono essere trasportati unicamente in aziende biodinamiche o biologiche, vanno osservati i limiti di distanza (Dir. 4.7.4.3).
Sementi e piantine	<ul style="list-style-type: none"> • Sementi, piantine e materiale vegetativo di moltiplicazione di provenienza bio. Fino a che le sementi di tutte le varietà non saranno disponibili in bio, è in vigore una regolamentazione differenziata (vedi DEFR-O) biosaatgut.bioaktuell.ch (in tedesco e francese) e organicxseeds.ch. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Max. 60 % di torba nei terricci, max. 70 % di torba nei substrati per la cubettatrice (norme separate per orticoltura). Dal 2025 per diversi substrati valgono nuovi limiti massimi relativi al tenore di torba. • BS Travaso di piantine con substrato senza torba (Dir. II, art. 2.1.2.3). • BS I vasetti di carta per l'allevamento di piantine devono figurare nell'elenco dei fattori di produzione del FiBL. • BS Se può essere impiegata semente non biologica, per le colture a rischio è necessaria una dichiarazione attestante l'assenza di ingegneria genetica. • BS Dir. II, art. 2.2 «Materiale di moltiplicazione e piantine», biosaatgut.bioaktuell.ch e organicxseeds.ch. • De Impiego di semente biodinamica, solo in caso di carenza è possibile impiegare semente bio.
Efficienza energetica / fonti energetiche	<p>–</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BS Per le nuove serre vale un valore U medio di 2,1 W/m²K (isolamento termico). • BS Dall'1.1.2030 nelle colture protette l'80 % dell'energia impiegata per il riscaldamento deve provenire da fonti rinnovabili, dal 2040 si tratterà del 100 %.
Orticoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Vaporizzazione del suolo solo nelle colture protette e per la produzione di piantine. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Sono escluse le varietà ottenute con tecniche di fusione cellulare (CMS). Eccezioni: cavolfiori, broccoli, cavolo bianco, verza, cicoria. • BS Hors-sol vietato, cfr. Requisiti per la coltivazione con terra (Dir. II, art. 2.1.1). • BS Riscaldamento delle serre tra il 1. novembre ed il 31. marzo fino a max. 5°C, se isolate fino a max 10°C. • BS Rotazione: tra due colture principali della stessa famiglia periodo di riposo colturale di 24 mesi. • De Teli per pacciamatura su al max. 5 % della superficie orticola. Dall'1.1.2024 i materiali da pacciamatura artificiali non possono più essere impiegati per colture che rimangono sul campo meno di 3 mesi (Dir. 4.7.6.6). • De Le aziende che producono ortaggi sono tenute a coltivare sul 20 % della superficie orticola complessiva varietà di ortaggi a impollinazione libera. • De Se la produzione sotto vetro e/o sotto plastica rappresenta più del 50 % della superficie

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		di produzione, la superficie per la promozione della biodiversità dell'azienda deve ammontare almeno al 20 % (Dir. 4.7.6.7). <ul style="list-style-type: none"> • De Le aziende orticole con più di 2 ha devono coltivare il 25 % della superficie di avvicendamento come superficie inerbita. • De Le piantine acquistate vanno preparate • De I terricci e i substrati per la coltivazione di ortaggi vanno ottenuti preferibilmente da miscele aziendali (Dir 4.7.6.3). I terricci e i substrati acquistati devono contenere almeno il 25 % di composto preparato.
Frutticoltura e viticoltura	–	<ul style="list-style-type: none"> • BS Suolo inerbito tutto l'anno • BS Prescrizioni minime per la selezione della frutta bio
Animali da reddito		
Provenienza degli animali	<ul style="list-style-type: none"> • Da aziende biologiche riconosciute (eccezioni: cavalli non destinati alla produzione alimentare, riproduttori maschi). • Acquisto di femmine di razze di nicchia possibile d'intesa con l'ente di certificazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Maiali, galline ovaiole e pollame da ingrasso solo da aziende Gemma. Animali da aziende Obio devono rispettare un tempo di attesa di 3 mesi prima di poter essere venduti come animali Gemma. • De In casi eccezionali è possibile acquistare animali da aziende non bio.
Tenuta	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dell'ordinanza URA (conigli: rispetto delle esigenze SSRA). Superficie di pascolo per gli animali della specie bovina e per i bufali almeno 4 a per UBG. • Vietati i grigliati e i pavimenti perforati. • Stabulazione fissa vietata (eccezioni per bovini, cavalli da lavoro). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Gli animali della specie bovina e i bufali devono poter coprire almeno il 25 % del fabbisogno giornaliero (SS) con foraggio ottenuto dal pascolo (periodo vegetativo); alternativa: contributo per il pascolo (Dir. II, art. 5.1.1) • BS Accesso al pascolo obbligatorio per tutti i bovini salvo animali fino all'età di 160 giorni, tori, vitelli destinati all'ingrasso. • BS Accesso permanente alla corte per scrofe in asciutta, suinetti da allevamento, suini all'ingrasso, rimonte e verri. • De L'allevamento di animali da reddito è obbligatorio salvo per aziende con colture speciali con <40 ha. Effettivo minimo cfr. Dir 4.9.2. • De L'effettivo di animali nelle aziende campicole con meno di 40 ha non deve essere inferiore a 0,1 UBG/ha; per aziende con più di 40 ha non deve essere inferiore a 0,2 UBG/ha. • De Durata massima del trasporto di animali 3 ore, la stabulazione intermedia è permessa (Dir. 7.7.5).
Foraggiamento	<ul style="list-style-type: none"> • Vietata l'alimentazione forzata. • Foraggiamento con foraggi aziendali. Acquisto di foraggi supplementari autorizzato: se possibile devono provenire dalla stessa regione. • Massimo 0.9 % di OGM negli alimenti per animali (conformemente alla legislazione). • Quota di foraggio non bio: <ul style="list-style-type: none"> - Ruminanti, cavalli, conigli: 0 % (eccezione cavalli in pensione: 10 %) - Suini, pollame: fino al 31.12.2022, 5 % del consumo totale annuale, ma unicamente per 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Foraggiamento di tutti gli animali con almeno il 90 % di foraggio Gemma. • BS Foraggiamento ruminanti: 100 % foraggio svizzero Gemma (eccezioni: i sottoprodotti della molitura e disposizione transitoria per mangimi concentrati). • BS Almeno il 95 % foraggio di base (calcolo in SS e per categoria di animali, definizione foraggio di base vedi Dir. II, art. 4.2.1.2) e max. 5 % mangimi concentrati ad eccezione dei sottoprodotti della molitura e dell'industria zuccheriera.

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
	<p>le componenti proteiche (in sostanza secca in base alla categoria animale).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. 60 % della razione costituita da foraggio proveniente da proprie sup. in conversione, 30 % se provenienza esterna. • Foraggi, materie prime e additivi devono soddisfare le esigenze delle disposizioni legali in materia e dell'allegato 7 del DEFR-O. • I ruminanti devono essere foraggiati con almeno il 60 % di sostanza secca proveniente da foraggio grezzo (in sostanza secca in base alla categoria animale). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Parte minima di erba (fresca, insilata o essiccata) 75 % nelle zone di pianura e 85 % nelle zone di montagna. • BS Suini: I maiali da riproduzione e da ingrasso vanno nutriti con mangimi bio nella misura del 100 % (di cui il 90 % Gemma), fanno eccezione gli scarti della lavorazione del latte nella misura del 35 % (Dir. II, art. 4.2.4.2). • BS I latte in polvere Gemma è autorizzato come complemento. • BS I foraggi convenzionali ammessi possono essere introdotti in azienda solo in quanto componenti semplici o in quanto componenti di un foraggio certificato Gemma o Gemma «sostanze ausiliarie». • BS I foraggi complementari e a base di minerali ammessi sono elencati nell'elenco dei fattori di produzione del FiBL. • BS Criteri per i foraggi semplici e additivi, lista positiva e negativa giusta elenco mangimi. • BS Vietato il foraggiamento di resti della ristorazione. • De 100 % foraggio bio, almeno 80 % Demeter. Componenti convenzionali permesse per i suinetti fino a 20 kg di peso vivo.
Selezione	<ul style="list-style-type: none"> • La scelta della razza e il metodo di selezione devono favorire la salute e la longevità. • Vietato tenere animali provenienti da un trasferimento di embrioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Nessun impiego di tori provenienti da trasferimento di embrioni. • BS De L'uso di sperma sessato non è ammesso. • De L'obiettivo è una vacca a duplice attitudine.
Provvedimenti zootecnici	<ul style="list-style-type: none"> • Decornazione di animali adulti permessa solo in casi eccezionali (ma non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto). 	<ul style="list-style-type: none"> • De La decornazione non è ammessa. • De È vietato mozzare la coda agli animali (Dir. 4.9.4.2).
Salute	<ul style="list-style-type: none"> • Vietata la somministrazione profilattica di medicinali chimico-terapeutici. • Registro dei trattamenti obbligatorio • Max. 3 trattamenti (ciclo di vita produttiva >1 anno), risp. 1 trattamento (ciclo <1 anno) con medicinali allopatici, chimici di sintesi; in caso di superamento l'animale perde lo statuto bio. • Il termine di attesa dopo un trattamento è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale (eccezione: prodotti per la messa in asciutta). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Esame batteriologico del latte obbligatorio prima dell'impiego di prodotti per la messa in asciutta. • BS Esami per Salmonella enteritidis. <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 50 ovaiole una volta all'anno. - Da 50 ovaiole due volte all'anno (conformemente alle direttive dell'UFVet). • De Vietati prodotti per la messa in asciutta.
Bovini	<ul style="list-style-type: none"> • Stabulazione fissa permessa. • Superfici di riposo ricoperte con strame o asciutte e ben isolate. • Vitelli di allevamento e per l'ingrasso tenuti in gruppo su superfici ricoperte di strame. • Lo svezzamento dei vitelli non deve avvenire prima del terzo mese. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Educatori elettrici vietati (tutte le installazioni devono essere smontate). • BS Tenuta dei vitelli in igloo individuali possibile al massimo durante le prime 8 settimane di vita. • BS Il trasporto dei vitelli da ingrasso dall'azienda di nascita all'azienda finale deve avvenire lo stesso giorno senza stabulazione intermedia. • BS Obbligo di adesione e di registrazione in caso di produzione di latte vaccino (Dir. I, art. 2.2.3). • De Obbligo di svezzamento dei vitelli nell'azienda di nascita o nell'azienda partner,

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		trasferimento al più presto 120 giorni dopo la nascita. Transizione scaglionata 2024-2031. <ul style="list-style-type: none"> De Nelle aziende riproduttrici gli animali devono provenire da aziende biodinamiche o biologiche. De Stabulazione individuale di vitelli al massimo durante le prime due settimane di vita.
Caprini e ovini	<ul style="list-style-type: none"> Svezzamento non prima di 35 giorni. La stabulazione fissa per le capre è vietata. Il periodo di transizione non è stato prolungato. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Accorciamento della coda degli agnelli solo in singoli casi su ordine del veterinario. BS Dir. II, art. 5.2 «Pecore», 5.3 «Capre».
Suini	<ul style="list-style-type: none"> Svezzamento non prima di 40 giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Acquisto di suinetti di provenienza Gemma. BS Svezzamento non prima di 42 giorni. BS Apporto quotidiano di foraggi di base e paglia lunga di qualità bio. BS I suini da riproduzione e da ingrasso vanno nutriti con mangimi bio nella misura del 100 % (eccezione: 35 % di scarti della lavorazione del latte convenzionali). BS Pascolo o area per grufolare per le scrofe in asciutta. BS Doccia o pozza a partire da temperatura esterna di 25°C. BS Possibilità di strofinamento per maiali da ingrasso, scrofe in asciutta e verri. BS Adesione ad un'organizzazione di produttori di suini bio per >20 suini (salvo p. es. in caso di vendita diretta; Dir. I, art. 2.2.4). BS Partecipazione a programma salute Plus. BS Osservare Dir. II, art. 5.4 «Suini». De Parte di foraggio aziendale almeno 10 %.
Pollame	<ul style="list-style-type: none"> Età minima di macellazione definita. Pollame da ingrasso: <ul style="list-style-type: none"> Esigenze minime in materia di grandezza del gruppo, numero di unità di allevamento (gruppi) e superficie di pascolo. In fase di ingrasso almeno il 65 % della razione deve essere costituita da grani di cereali, leguminose a granella e semi oleosi. Accesso ad un'area con clima esterno per polli da ingrasso a partire dal 22° giorno di vita (SSRA), per pulcini maschi a partire dal 43° giorno di vita. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Vanno utilizzate preferibilmente galline a duplice attitudine. Dall'1.1.2026 vanno allevati tutti i pulcini. BS Galline ovaiole: <ul style="list-style-type: none"> al massimo 2 unità di pollaio per azienda. al massimo 2000 galline ovaiole per pollaio. A partire da 500 galline ovaiole è obbligatoria una corte in caso di intemperie, copertura massima un terzo della superficie. Max. 5 GO per m² di superficie praticabile. Strame e posatoi obbligatori. I pollai mobili vanno spostati almeno 6 volte/anno. Giovani GO da allevamento bio. Direttiva II, art. 5.5 «Pollame». BS Per l'allevamento di pollastrelle, giovani galli e galli a duplice attitudine valgono gli stessi requisiti (Dir. II, art. 5.5.7). BS Va impiegata paglia biologica. BS Il pollame giovane può essere nutrito con il 5 % di mangimi non biologici, gli animali più anziani vanno nutriti con mangime bio al 100 %. De Almeno 2 galli ogni 100 galline. De Parte di foraggio aziendale almeno 10 %.

	Esigenze minime Obio Obio = ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		<ul style="list-style-type: none"> • De Per ogni gallina ovaiole va allevato un pulcino maschio della stessa razza. • De Le galline ovaiole che non servono più allo scopo della produzione di uova vanno macellate e utilizzate come alimenti (Dir. 4.9.4.4) o mangimi.
Api	<ul style="list-style-type: none"> • Azienda apicola bio possibile anche senza SAU. • Durata della conversione: 1 anno. • Alimentazione artificiale unicamente a base di miele bio o zucchero bio. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS È permesso commercializzare il miele con l'indicazione «miele bio» o «miele Gemma» solo se rispetto della Dir II, art. 5.8 «apicoltura». • BS L'impiego di timolo è vietato. • BS Il settore apicoltura può essere affittato a terzi. • De Requisiti differenziati per la conversione all'apicoltura Demeter (Dir. 4.9.8.13) • De Commercializzazione del miele con l'indicazione «Da apicoltura Demeter». • De L'affitto de settore apicoltura a terzi è possibile a determinate condizioni.

* L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (ODEFR) specifica alcuni dettagli dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica.

Impressum

Editore: Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica FiBL
 Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Svizzera, Tel. 062 865 72 72; info.suisse@fibl.org; www.fibl.org

Redazione: Gilles Weidmann, FiBL

Traduzione: Regula van den Berge

Acquisto: Scaricamento: gratuito da shop.fibl.org